

CORTE DI APPELLO

Sezioni Civili

Pensioni - Assegno sociale - Requisito reddituale - Nozione.

Corte d'Appello di Ancona – 15.04/11.05.2005 n. 174 - Pres. Rel Taglienti - INPS (Avv.ti Pierdominici, Augelletta, Luzzi, Flori, Mazzaferri, Vittori) - A.V. (Avv. Alesi)

Tra i presupposti che consentono le fruizioni dell'assegno sociale vi è la situazione reddituale, dovendosi però intendere con l'espressione "reddito" il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e consumabilità senza menomazione della fonte da cui promano.

Ne consegue che il ricavato della vendita di un bene immobile è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, non partecipando dei caratteri sopra indicati.

FATTO

1. Con sentenza resa nel contraddittorio delle parti il 23.1.2004 e depositata il 2.2 seguente, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda proposta da V. A. con ricorso depositato il 29.5.2002, condannava l'INPS. ad erogare, a favore della predetta ricorrente, *l'assegno sociale determinato in base al reddito costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguiti nell'anno solare di riferimento*", siccome previsto dall'art.3 L. n° 335/1995.

1.1 Riteneva la sussistenza dei relativi presupposti, costituiti dall'assenza di reddito in capo all'istante.

1.2 Nè tale conclusione era contraddetta dal fatto che la stessa, come emergente dalla documentazione acquisita, con atto 20.12.1995 avesse venduto, insieme al marito A. D., un capannone ad uso laboratorio per un corrispettivo dichiarato di £. 450.000.000.

Infatti:

- innanzi tutto l'INPS. aveva *"dichiarato solo genericamente che il bene del quale la ricorrente si" era "spogliata le avrebbe garantito un reddito sufficiente a non dover ricorrere all'assegno sociale"*;
- in secondo luogo l'Istituto resistente non aveva *"in alcun modo provato che la cessione del denaro proveniente dalla vendita del bene" fosse "simulata, e quindi la ricorrente continui a goderne, o, comunque, tale vendita" fosse " stata preordinata al fine di poter beneficiare dell'assegno sociale "*.

2. Avverso tale decisione, notificata il 17.2.2004, ha interposto rituale appello dinanzi a questa

Corte l'INPS., con atto depositato il 2 marzo successivo, nel quale ha insistito per il rigetto della domanda avversaria.

2.1 A sostegno ha ribadito che il requisito costitutivo del beneficio, integrato dallo stato di indigenza, avrebbe dovuto essere provato dall'istante - e non da esso Istituto.

2.2 Ha poi lamentato che *"l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'INPS. doveva provare che il negozio di cessione dell'immobile fosse simulato e che quindi l'interessata continuasse a goderne, o che l'atto di vendita fosse preordinato al fine di poter beneficiare dell'assegno sociale", doveva ritenersi inesatta "in punto di attribuzione dell'onere della prova ed inconferente con quanto dedotto dall'INPS. nella memoria difensiva di costituzione di primo grado".*

Infatti esso Istituto aveva "posto all'attenzione dell'INPS altra questione", quale quella della spettanza alla ricorrente della provvidenza quand'anche ella avesse "compiuto volontariamente atti di disposizione del proprio patrimonio tali da comportare una sensibile riduzione del proprio reddito". Era a suo avviso evidente "che, nel caso specifico, la ricorrente con il ricavato della vendita, pari a £.450.000.000, avrebbe goduto di una rendita che le avrebbe fornito i mezzi necessari per vivere". Onde esulavano, a suo dire, le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6°, L. n° 335/1995.

3. Ha resistito l'appellata, concludendo per il rigetto del gravame.

4. La causa è stata quindi decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

DIRITTO

5. La soluzione del caso postula una ricognizione della fonte normativa riguardante la provvidenza richiesta ed i suoi presupposti, nonché una considerazione della situazione di fatto in cui versa l'appellante.

5.1 *L'art. 3, comma 6, L. n° 335/1995 dispone che "Con effetto dal 7° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (successivamente aggiornato più volte)], denominato <assegno sociale>. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui*

il medesimo sia titolare ...".

5.2 La peculiare situazione in cui versa l'appellata è costituita innanzi tutto dalla vendita dell'immobile richiamata in narrativa, per il rammentato corrispettivo, ed a seguito della quale la parte venditrice si era impegnata a cancellare, a propria cura e spese, le tre ipoteche gravanti sull'immobile compravenduto *"nel più breve tempo possibile"*.

Inoltre, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà versata in atti, *"dedotte le imposte e gli oneri di legge il capitale ottenuto dalla vendita di immobili è stato utilizzato in parte per spese di sistemazione dell'alloggio ed in parte è stato dato ai figli"*. Per il resto l'appellata, al pari del di lei marito, ha aggiunto di non essere soggetta *"a presentazione della denuncia dei redditi modello 740 o 730"* e di non avere *"disponibilità di rendite finanziarie erogate da titoli di stato o assicurazioni"*.

5.3 Sulla base di siffatte emergenze, l'INPS. ha sostenuto che alla V. la provvidenza richiesta non spetterebbe, poiché sarebbe stata lei stessa a porsi in condizioni di difficoltà economica, privandosi volontariamente dei beni che le avrebbero garantito un reddito sufficiente alla propria esistenza, attraverso le rammentate elargizioni ai figli.

5.4 Il Collegio non condivide tali conclusioni sulla base di un argomento più radicale.

Invero il presupposto di legge per fruire della provvidenza non è, come inesattamente affermato dalla difesa dell'Istituto appellante, uno stato di indigenza, bensì una ben determinata situazione reddituale - sulla quale non è detto che la presenza di capitale sia destinata ad influire.

Orbene, sia l'immobile di cui si tratta, sia i proventi della sua vendita non costituiscono reddito concretamente fruibile, nè da un punto di vista economico, nè secondo qualificazione giuridica.

Merita a tal riguardo ricordare che per **reddito** deve intendersi *"il complesso di beni diretti, o di consumo, affluenti ad un soggetto economico con carattere di **periodicità** e - concetto insito in quello medesimo di periodicità — con carattere di **consumabilità**, senza **menomazione** della fonte da cui promanano, cioè del patrimonio, qualora si eccettuino le perdite compensabili a mezzo dell'ammortamento e dell'assicurazione. In contrapposto alla nozione di patrimonio - nozione statica - la nozione di reddito è **dinamica**: riguarda, cioè, i beni di consumo nell'afflusso periodico ad un soggetto economico"* [con questa icastica definizione si apre, sul Novissimo Digesto, la voce "REDDITO" a firma del prof. Giuseppe Ugo Papi]. Talché si usa dire che il reddito è la "punta mobile" del patrimonio.

Anche secondo un'ottica giuridica (e più specificamente tributaria) i redditi vengono divisi, dall'art 6 DPR. n° 917/1986 ovvero Testo unico Imposte dirette, in fondiari (rilevanti però "*indipendentemente dalla percezione*", a mente dell'art. 23 dello stesso TUIR.), di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi.

Ora il solo (com)possesso del capannone o del ricavato della sua vendita - indipendentemente da questa e dall'impiego o meno della relativa somma per gli usi indicati - non comporta in sé possesso di reddito - ma solo di patrimonio - non generando esso afflusso periodico di beni a favore del soggetto (com)possessore. Tanto che il legislatore tributario, ai fini dell'imposizione, deve di necessità prescindere (come visto, con apposita *fictio*) dalla relativa percezione.

In difetto di controversia su un tale assetto economico dell'appellata, è l'Istituto a dover provare che la descritta situazione generi reddito a beneficio della medesima - posto che questa non è, come visto, una conseguenza automatica, insita in esso.

Una simile prova avrebbe potuto essere fornita anche facendo ricorso alla situazione, classificata nel novero dei "*redditi diversi*", ora descritta ad esempio dall'art 81, lett. b), TUIR. - ed in precedenza prevista dall'art. 76 DPR. n° 597/1973 - relativa alle "*plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione ...*". Ma, non avendo l'INPS. dimostrato che il capannone venduto nel 1995 era stato costruito o acquistato dalla controparte (e dal di lei marito) non oltre cinque anni prima a titolo diverso dalla successione o dalla donazione, non può farsi discendere dalla mera vendita *de qua* alcuna conclusione in termini di effettivo possesso di reddito.

6. All'ineludibile rigetto del gravame che ne discende consegue la ricaduta sull'appellante delle spese del grado, sulla base del preferenziale criterio della soccombenza, con la richiesta distrazione.

(Omissis)